



Cassazione penale sez. VI - 09/10/2024, n. 43765

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

composta da:

Dott. FIDELBO Giorgio - Presidente
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere
Dott. TRIPICCIÓN Debra - Consigliere
Dott. DI GERONIMO Paolo - Consigliere
Dott. RICCIO Stefania - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Za.Ro., nato a V il (Omissis);
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno) il 31/01/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Vibo Valentia il 10 settembre 2020, dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni di cui al capo b) della rubrica, ha confermato la condanna di Za.Ro. per il reato di maltrattamenti di cui al capo a), commesso in danno della convivente Bo.Gi., rideterminando la pena in anni tre di reclusione, con conferma delle ulteriori statuizioni e tra queste della condanna al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile, da liquidare in separato giudizio.

2. Nel proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, Avv. Nicola Papa, propone due motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Insussistenza degli elementi costitutivi del reato di maltrattamenti.

Difetterebbe anzitutto l'abitudine del reato oggetto di addebito, venendo in rilievo tre soli episodi di aggressione verificatisi nell'arco di sette anni, tra loro slegati e non avendo la persona offesa mai patito un regime di vita oggettivamente vessatorio.

2.2. Violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio.



La condotta si è esaurita nell'anno 2011, sicché avrebbe dovuto tenersi conto della disciplina anteriore a quella introdotta con legge 1 ottobre 2012, n. 172. Rispetto alla cornice edittale operante *ratione temporis*, la pena irrogata risulta di gran lunga superiore al minimo. In ogni caso, non si è tenuto conto degli elementi favorevoli segnalati dalla difesa, in particolare della incensuratezza del giudicabile, che avrebbe dovuto indurre ad una attenuazione del rigore sanzionatorio.

3. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria in cui ha eccepito la prescrizione del reato.

4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, non essendo stata richiesta la discussione orale nei termini di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

2. La Corte territoriale ha individuato il momento consumativo del reato, contestato all'attualità, nella cessazione della convivenza tra le parti (risalente a maggio 2012) e ciò in applicazione dell'orientamento, che il Collegio condivide, secondo il quale il concetto di convivenza postulato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 572 cod. pen. va inteso secondo l'accezione più ristretta, nel solco della direttrice ermeneutica tracciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 98 del 2021; un'accezione che non solo implica reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma presuppone una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale tra le parti, caratterizzata da una duratura consuetudine di vita comune nello stesso luogo (Sez. 6, n. 38336 del 28/09/2022, D., Rv. 283939; Sez. 6, n. 9663 del 16/02/2022, P., Rv. 283120; Sez. 6, n. 45095 del 17/11/2021, H., Rv. 282398).

In applicazione di tali principi, nella vicenda in esame il decorso del termine prescrizionale ha avuto inizio dal momento in cui, venuta meno la condivisione della abitazione alla fine del mese di maggio 2012, i giudici di merito hanno ritenuto essere cessata l'abitudine della condotta. Il termine di prescrizione va conseguentemente calcolato - come dedotto dalla difesa e già correttamente rilevato dalla Corte di merito - tenendo conto della più favorevole cornice edittale compresa tra uno e cinque anni di reclusione, secondo la formulazione dell'art. 572 cod. pen. vigente *ratione temporis*, atteso che il più severo limite sanzionatorio di sei anni di reclusione, considerato dal primo Giudice, è stato introdotto dall'art. 4 legge 1 ottobre 2012, n. 172, in vigore dal 23 ottobre 2012, ossia da epoca successiva al fatto.

La Corte di merito ha invece errato - e così pure la difesa - nel ritenere operante il meccanismo di raddoppio del termine di prescrizione di cui all'art. 157, comma 6, cod. pen., il quale è stato previsto, con riferimento al reato di maltrattamenti, dalla medesima legge n. 172 del 2012 ed è a sua volta insuscettibile di applicazione retroattiva, perché avente portata anche sostanziale ed incidenza peggiorativa rispetto alla disciplina anteriore.



Ne consegue che il termine prescrizionale, prorogato per effetto delle interruzioni, a sette anni e sei mesi, è spirato in data 17 ottobre 2020 (computando i periodi di sospensione del suo decorso, pari ad anni 1, mesi 4, giorni 17), ossia dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, ma prima della sentenza impugnata.

3. La disposta condanna generica al risarcimento dei danni cagionati dal reato impone tuttavia di valutare le ulteriori deduzioni difensive sia pure ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen.

Devono considerarsi invero le direttrici ermeneutiche, anche di recente ribadite dalla giurisprudenza di legittimità nella sua massima espressione nomofilattica, per cui, nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato che sia pronunciata anche per il risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili; e non può fare applicazione dei criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021 - secondo la regola di giudizio processual-civilistica del "più probabile che non" - ma è comunque tenuto a valutare, stante la presenza della parte civile ed anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01).

In continuità con i principi delineati da Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti (Rv. 244273 - 01; Rv. 244274 - 01), ove sia maturata la prescrizione, il giudice della impugnazione è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", che a quello di "apprezzamento", non necessitando di accertamento né di approfondimento; e tuttavia, il canone di economia processuale che sottende la regola di evidenza probatoria codificata da tale norma diviene recessivo, riespandendosi la cognizione piena del giudice di appello, nel caso regolato dall'art. 578 cod. proc. pen., in assenza di rinuncia dell'imputato ad avvalersi della sopravvenuta prescrizione.

In tale evenienza il proscioglimento nel merito è destinato a prevalere sulla prescrizione anche nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova, perché l'accertamento del diritto al risarcimento del danno da reato implica, nel rispetto del contraddittorio, anche il diritto alla prova contraria, garantito a livello costituzionale dall'art. 111, terzo comma, Cost. e, nella trama del codice, dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. in conformità all'art. 6 par. 3 lett. d) Convenzione EDU (in tal senso, Sez. U, Calpitano, cit.).

4. Sotto altro profilo, deve evidenziarsi che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai



sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (in tal senso, si vedano Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819).

5. Tanto premesso, non è fondato il rilievo difensivo per cui difetterebbe la abitudine del reato, per avere la persona offesa riferito di tre soli episodi violenti, distribuiti nel rilevante arco temporale di quattro anni.

Avuto riguardo alla struttura della fattispecie incriminatrice, le singole condotte maltrattanti non devono necessariamente integrare di per sé un illecito e tantomeno illeciti a base violenta, configurandosi il reato in presenza di comportamenti che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o anche solo psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione (tra le moltissime Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv. 285273 - 01; Sez. 6, n. 4935 del 23/01/2019, M., Rv. 274617 - 01).

La sentenza impugnata, saldandosi con la più diffusa pronuncia di primo grado, con cui forma un unitario corpo motivazionale, non evidenzia contraddittorietà o insufficienze sul punto. Sono state ricostruite, alla stregua di un ampio corredo probatorio, le condotte prevaricatrici del ricorrente che hanno connotato il menage familiare, "evidenziandosi come, al di là delle aggressioni fisiche concentrate in pochi episodi, continuative sono state le violenze di natura psicologica ed anche economica nei confronti della persona offesa, stanti le frequenti minacce ed il controllo pervasivo che Za.Ro. esercitava su di lei privandola della possibilità di avere rapporti con la famiglia di origine, costringendola a non uscire di casa e a non leggere libri, ed imponendole di rendicontare minuziosamente anche la minima spesa effettuata a beneficio del nucleo familiare.

Dunque, non una episodicità di fatti lesivi, ma un regime di vita mortificante ed insostenibilmente vessatorio.

La contraria prospettazione del ricorrente sollecita, in definitiva, una alternativa e non consentita lettura degli elementi acquisiti in istruttoria, in funzione di una diversa ricostruzione storica; operazione che, come noto, esula dai poteri di questa Corte, a cui compete stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi cognitivi a loro disposizione, se ne abbiano fornito una corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428); mentre non appartiene al sindacato di legittimità stabilire se i giudici di merito abbiano proposto la migliore ricostruzione fattuale possibile, né dividerne le ragioni giustificative (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

6. Conclusivamente, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per l'estinzione del reato in addebito, con conferma delle statuizioni civili.



P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione confermando le statuizioni civili.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2024.